



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

**Sull'utilizzazione dell'area demaniale antistante il lago e la
balneazione**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.06.2021

I N D I C E

TITOLO 1 - Sull'utilizzazione dell'area demaniale antistante il lago e la balneazione.....	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Sorveglianza e salvataggio.....	3
Articolo 3 - Uso delle spiagge	3
Articolo 4 - Norme per le spiagge libere e utilizzo aree demaniali	5
Articolo 5 - Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni	6
TITOLO II - AREA BALNEABILE PER CANI.....	7
Art. 6 - Definizione di "area balneabile per cani"	7
Art. 7 - Orari di accesso.....	7
Art. 8 - Accesso all'area balneabile per cani.....	7
Art. 9 - Norme comportamentali.....	8
Art. 10 - Violazione delle norme di comportamento	8
DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 11 - Sanzioni	9
Articolo 12 – Diffusione del regolamento.....	9
Articolo 13 - Entrata in vigore	9

TITOLO 1 - Sull'utilizzazione dell'area demaniale antistante il lago e la balneazione

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area antistante il Lago di Levico - Parco Segantini e la balneazione per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti, il decoro, la pulizia delle spiagge e la pubblicità da effettuarsi sull'area demaniale nel rispetto delle previsioni della Legge provinciale 15.11.2001, n. 9 e ss.mm. ed ii..

Articolo 2 - Sorveglianza e salvataggio

1. Il servizio di sorveglianza e salvataggio denominato "SPIAGGE SICURE" sulla spiaggia libera di Levico Terme è gestito in Convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol. La durata e gli orari del servizio sono definiti in Convenzione.
2. In caso di mancata stipula della Convenzione il servizio sarà disposto e gestito direttamente dal Comune di Levico Terme il quale provvederà a disciplinarne durata, orari e modalità del servizio e si preoccuperà di predisporre altro servizio idoneo.

Articolo 3 - Uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque del lago, durante tutto l'anno è vietato:
 - a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo. Detto divieto è valido anche nelle aree adibite a parcheggio;

- b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni previa autorizzazione dell'amministrazione e nell'ambito delle aree in concessione;
- c) gettare nel lago o lasciare sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere;
- d) accendere fuochi, barbecue, o utilizzare attrezzature similari;
- e) posizionare ombrelloni o altri dispositivi che richiedono di essere ancorati al terreno;
- f) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- g) consumare cibi o bevande in contenitori di vetro, o altri materiali che possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone;
- h) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente;
- i) fare uso di apparecchi di diffusione sonora nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 09.00, salvo in caso di deroga o altra autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. Sono inoltre vietati gli schiamazzi e ogni altro rumore molesto. Nella rimanente fascia oraria è consentito ascoltare musica a volume tale da non arrecare disturbo agli altri utenti, nel rispetto del vigente Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Levico Terme, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- j) dalle 22.00 alle 09.00 è vietato il gioco del pallone in ogni area del Parco Segantini;
- k) mettere in acqua o tirare a secco le barche o natanti in genere, fatta eccezione per quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti, o alla piccola pesca, al di fuori delle zone di arenile e dei tratti di lago ad esse prospicienti destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni, individuate nel piano di spiaggia;

- l) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- m) tuffarsi da luoghi non idonei a tale scopo;
- n) fatta eccezione per l'area "per cani", disciplinata da apposito regolamento, condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, nelle aree verdi. È consentito transitare lungo i vialetti per il passeggio. Sono esclusi dal presente divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che in nessun caso devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;

Articolo 4 - Norme per le spiagge libere e utilizzo aree demaniali

1. La pulizia quotidiana dei tratti di spiaggia libera e dei servizi igienici ivi installati sarà garantita direttamente dal Comune o mediante stipula di apposita convenzione promossa dall'Amministrazione Comunale.
2. È consentita l'utilizzazione del Demanio e del tratto di lago ad esso prospiciente per attività autorizzate espressamente dall'Amministrazione comunale, previa acquisizione di idoneo titolo da parte del Comune, che si svolgono per un periodo di tempo limitato, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni. L'autorizzazione sarà rilasciata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, inclusi montaggio e smontaggio di eventuali manufatti e attrezzature.
3. È consentita altresì l'utilizzazione delle spiagge del Demanio e del tratto di lago ad esso prospiciente per l'effettuazione di discipline sportive nautiche, a condizione che le

stesse siano espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale e che non comportino problemi per la balneazione.

4. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, ad Associazioni private o pubblico-private lo svolgimento di discipline sportive. Le istanze in oggetto dovranno essere presentate almeno n. 10 (dieci) giorni prima dell'evento.
5. È altresì consentita qualsiasi attività ludica/gioco nelle aree appositamente riservate.

Articolo 5 - Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di lago ad esse prospicienti è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.

TITOLO II - AREA BALNEABILE PER CANI

Art. 6 - Definizione di "area balneabile per cani".

1. È definita area balneabile per cani la porzione di acqua appartenente al lago di Levico Terme delimitata da sagole galleggianti e dall'area di prato antistante debitamente limitata e segnalata.
2. L'area balneabile per cani è fruibile solo per lo svolgimento delle attività con i cani e non può essere equiparata ad una "spiaggia". Per questo motivo si invitano gli utenti ad una permanenza tale da consentire l'utilizzo a tutti.
3. Prima di accedere all'area ciascun conduttore, dovrà accertarsi, in presenza di altri cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente a questi.

Art. 7 - Orari di accesso

1. L'accesso all'area balneabile per cani è consentito dalle ore 06.00 alle 21.00.

Art. 8 - Accesso all'area balneabile per cani

1. È consentito l'accesso a tutti i cani, di qualsiasi taglia o razza, fatto salvo i casi in cui abbiano già morso o aggredito persone o altri animali e che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.
2. I cani devono essere condotti dai legittimi proprietari; è altresì consentito l'accesso se condotti da dog sitter/educatori cinofili. Proprietari, dog sitter ed educatori cinofili si definiscono "conduttori".
3. I cani devono essere in regola con i documenti attestanti le vaccinazioni obbligatorie, l'iscrizione all'anagrafe canina e devono essere muniti di microchip; in caso di controllo da parte dell'Autorità competente il "conduttore" del/dei cane/i

dovrà produrre tali documenti. In mancanza della documentazione sopra descritta il conduttore ed il/i cane/i saranno allontanati dall'area balneabile.

Art. 9 - Norme comportamentali

1. Il cane deve essere sempre sotto il controllo del conduttore.
 - a. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare. All'interno della zona a prato dell'area di balneazione è richiesto l'utilizzo della corda lunga o "lunghina"; il cane potrà essere lasciato libero solamente in acqua.
 - b. Il conduttore è responsabile penalmente e civilmente per eventuali danni causati dal cane.
 - c. Nei limiti del possibile il conduttore dovrà evitare i latrati dell'animale.
 - d. È severamente vietato l'accesso alle femmine in calore.
2. Nel rispetto degli utenti dell'area di balneazione cani, in caso di perpetrati atteggiamenti di disturbo si richiede di allontanare temporaneamente l'animale dall'area;
3. È consentito il bagno al cane ed al conduttore esclusivamente all'interno dell'area delimitata dalle sagole galleggianti.
4. È obbligatoria la raccolta delle deiezioni. Le deiezioni dovranno essere rimosse e depositate negli appositi contenitori di rifiuti. I conduttori sono obbligati ad avere sempre con sé sacchetti per la raccolta degli escrementi.
5. Rimangono validi gli obblighi e i divieti descritti nel presente regolamento.

Art. 10 - Violazione delle norme di comportamento

1. In caso di inottemperanza del presente regolamento, il trasgressore dovrà abbandonare la spiaggia e sarà chiamato a rispondere civilmente e/o penalmente in caso di violazione delle norme di Legge.
2. Il Comune di Levico declina ogni responsabilità su qualsiasi comportamento aggressivo dei cani.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 € (cinquanta) ad un massimo di 500,00 € (cinquecento) ovvero secondo le sanzioni di cui agli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto sia diversamente disciplinato dal codice civile o non costituisca reato.
2. L'ambito di applicazione territoriale del presente Regolamento è circoscritto alla spiaggia libera del Parco Segantini, ricadente nel pubblico Demanio lacuale del Comune Levico Terme.

Articolo 12 – Diffusione del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Levico Terme entro trenta giorni dalla sua approvazione ed esposto, per estratto, all'ingresso dell'area.
2. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1) il regolamento viene inoltrato al Corpo Intercomunale di Polizia Locale ed ai concessionari dei locali e/o aree presenti nel Parco Segantini -spiaggia libera.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, c. 5 del Codice degli

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed ii..